

**MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA**  
**PER IL TRIENNIO 2015-2017**

**LEGGE DI STABILITA'**

**GLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE BILANCIO**

**(aggiornamento alla seduta notturna del 17 dicembre)**

**Dossier n. 9**

**18 dicembre 2014**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di  
stabilità 2015) - S. 1698**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio  
2015-2017 - S. 1699**

**INDICE**

- 1. *Gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio  
(aggiornamento alla seduta notturna del 17 dicembre)* **pag. 3****

## 1. Gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio

### Emendamenti approvati seduta del 15 dicembre

La Commissione ha approvato gli emendamenti: 1.36 (testo 2) e l'identico 1.38 (testo 2), 1.41, 1.57 (testo 2), 1.62, 1.98 e l'identico 1.99 e 1.371.

#### 1.36/1.38 (testo 2) **MANIFATTURA SOSTENIBILE ARTIGIANATO DIGITALE**

Di Biagio, Luigi Marino

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole: "aventi soggettività giuridica e fornite di partita IVA (retisoggetto)" con le seguenti: "aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative".

#### 1.41 **FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "a piccole e medie imprese" sono sostituite dalle seguenti "alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499".

6-ter. La garanzia di cui al comma precedente è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

#### 1.57 (testo 2) **FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE**

Marcucci, D'Alì, Lai, Uras

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni.

dopo le parole: "di appartenenza pubblica e" sono aggiunte le seguenti:

"delle fondazioni lirico sinfoniche e teatri di tradizione";

conseguentemente dopo le parole: "di quelle esistenti" le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche o" sono soppresse.

#### 1.62 **FONDO TUTELA PATRIMONIO CULTURALE**

D'ALÌ, MUSSINI

Al comma 8, dopo la parola: «trasmette» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» e sopprimere le parole: «per una presa d'atto».

#### 1.98 **PROMOTORI FINANZIARI**

MAURO MARIA MARINO

**1.99**

GUALDANI

**1.371**

DE PIETRO, URAS, CASALETTO, MASTRANGELI

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto 9): "iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58". La tassa è dovuta per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

14-ter. A tal fine, le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla Consob dal citato decreto legislativo n. 58 del 1998 sono trasferite all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto, che assume anche le funzioni dell'Organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3 nonché la denominazione di "Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari". Tale Organismo, i cui organi statutari alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al 30 aprile 2019 al fine di assicurare la massima stabilità al nuovo assetto organizzativo, opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'Organismo di Tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nonché alla Consob, contenuti agli articoli 18-bis, comma 6, 31 comma 7, 55 e 196, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono riferiti all'Organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 18-bis del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998.

14-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, assume la denominazione di "albo unico dei consulenti finanziari", nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria.

14-quinquies. I "promotori finanziari" di cui all'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" e i "consulenti finanziari" di cui all'articolo 18-bis del citato decreto assumono la denominazione di "consulenti finanziari indipendenti". Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 190, 191 e 196 del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: "promotori finanziari" o "promotore finanziario" ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede" o "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e negli articoli 18-bis e 190 del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 le parole: "consulenti finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari Indipendenti".

14-sexies. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. L'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale, restando a carico dell'Organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005 n. 262 sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del

citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i successivi 60 giorni. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 14-*septies*. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 14-*ter* la Consob e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottarsi, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 14-*ter* ed al protocollo d'intesa, la Consob stabilisce:

- a) la data di avvio di operatività dell'"albo unico dei consulenti finanziari";
- b) la data di avvio di operatività dell'"Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo unico dei Consulenti finanziari".

14-*octies*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 14-*bis*, nei limiti di 0,2 milioni di euro per l'anno 2016, affluiscono ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze da destinare alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla Consob, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con Regolamento adottato dalla Consob sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

- a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria;
- b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;

c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogati l'articolo 32-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il Capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole "il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob" nonché all'articolo 190, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *d-sexies*) è aggiunta la seguente:

"*d-septies*): ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste".».

**Sono stati approvati gli emendamenti:** 1.763, 1.764 (testo 2), 1.995, 1.1078 (testo 2), 1.1217 (con conseguente assorbimento della proposta 1.1222), 1.1218, 1.1224 (testo 3), 1.1321 (testo 2).

**1.763 TRASFORMAZIONE DEI COMITATI LOCALI E PROVINCIALI**

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN

*Dopo il comma 105, inserire il seguente:*

«105-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "ad eccezione dei comitati", inserire la seguente: "provinciali"».

**1.764 (testo 2) ACQUISTO PROPRIETÀ BENI EREDITATI DA PARTE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI ONLUS CONTE**

*Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:*

«105-bis. Le associazioni e le fondazioni onlus, destinatari di disposizioni testamentarie, che abbiano proposto l'istanza per la formazione dell'inventario ai sensi dell'articolo 769 del Codice di procedura civile, acquistano la proprietà dei beni ereditati in virtù del possesso continuato decennale».

**1.995 REINSERIMENTO DISABILI LAVORO**

FAVERO, FABBRI, FEDELI, GUERRA, RICCHIUTI, PARENTE, ZANONI, BORIOLI, DI GIORGI, LEPRI, DE BIASI, BIANCO, LAI, VACCARI, ALBANO, IDEM, PEZZOPANE, PUPPATO, MANASSERO, FASIOLO, SOLLO, D'ADDA, ELENA FERRARA, MATTESINI, SPILABOTTE, LO GIUDICE, LUCHERINI, CUOMO, COLLINA, AMATI, PAGLIARI, RUSSO, GRANAIOLA, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, CARDINALI, DALLA ZUANNA, CHITI

*Dopo il comma 119 aggiungere il seguente:*

«119-bis. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica».

**1.1078 (testo 2) TRATTA E SFRUTTAMENTO DI ESSERI UMANI**

FEDELI, GUERRA, MANCONI, PADUA, SERRA, DALLA ZUANNA, AMATI, BIANCONI, BORIOLI, CANTINI, COLLINA, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DEL BARBA, DI BIAGIO, DIRINDIN, FABBRI, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, FILIPPIN, GRANAIOLA, ICHINO, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MATTESINI, MATURANI, MAZZONI, ORRÙ, PAGLIARI, PALERMO, PARENTE, PEGORER, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO, GIANLUCA ROSSI, RUTA, SPILABOTTE, VACCARI, VALDINOSI, ZANONI

*Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:*

«128-bis. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamento del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000,00 di euro al finanziamento delle spese

relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2 *bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano d'Azione Nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.».

#### **1.1217 MADE IN ITALY**

GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Al comma 140, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le linee guida relative al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli Interventi».

#### **1.1218 CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

PELINO

*All'articolo 1, comma 140, dopo le parole «art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56 e successive modificazioni» è aggiunto il seguente periodo:* «e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché».

#### **1.1224 (testo 3) CREDITO DI IMPOSTA PER IMPRESE CHE ASSUMONO PER PROGRAMMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:*

«140-*bis*. Nell'ambito del piano di cui al comma 140, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di un credito d'imposta, in favore delle micro, piccole e medie imprese che, al fine di rafforzare la gestione dei processi di internazionalizzazione e di incrementare gli ordinativi e il fatturato delle sui mercati al di fuori del territorio nazionale, assumono, per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, figure professionali di comprovata e documentata esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale, al fine di rafforzare la gestione di processi e programmi di internazionalizzazione ed incrementare il fatturato dell'impresa sui mercati al di fuori del territorio nazionale. Il credito d'imposta

è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese per un ammontare pari al 35 per cento delle spese sostenute.

140-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con Il Ministero del lavoro, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 140-bis.».

**1.1321 (testo 2) TRASFERIMENTO FUNZIONI STATALI**

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 143, aggiungere, in fine, il seguente:*

«143-bis. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "30 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione agli statuti di autonomia»;

al primo periodo, le parole: "la giustizia civile, penale e minorile", sono sostituite dalle seguenti: «la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa,»

e) al terzo periodo, all'alinea, dopo le parole: "Con i predetti accordi", sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».

d) sopprimere le parole da: "Ai fini di evitare disparità", fino alla fine del comma.»

**Emendamenti approvati seduta del 17 dicembre**

Il relatore al disegno di legge di stabilità Santini, ha presentati i nuovi emendamenti: 1.372 (testo 2), 1.711 (testo 2), 1.989 (testo 2), 1.1166 (testo 2), 1.1181 (testo 2), 1.9900, 1.9901, 1.9901, 1.9902, 2.60 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.9900, 2.9901, 2.9902 **che sono stati discussi e approvati.**

**1.372 (testo 2) EVENTI ATMOSFERICI DEL 9-13 OTTOBRE 2014**

IL RELATORE

*Dopo il comma 43, inserire il seguente:*

«43-bis. Previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, può essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.»

**1.711 (testo 2) INCREMENTO FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

IL RELATORE

*Dopo il comma 101, inserire il seguente:*

«101-bis. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro al fine di sostenere le adozioni internazionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, 296.»

*Conseguentemente*

al comma 118, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni».

**1.989 (testo 2) SCREENING NEONATALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DI PATOLOGIE METABOLICHE  
EREDITARIE**

IL RELATORE

*Dopo il comma 119, inserire il seguente:*

«119-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.»

*Conseguentemente,*

all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente. "66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

**1.1166 (testo 2) PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE**

IL RELATORE

*Dopo il comma 133, inserire il seguente:*

«133-bis. All'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali" aggiungere le seguenti: "in particolare va assicurata l'interoperabilità con sistema PMIS delle Capitanerie di Porto attraverso il nodo unico di scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare di cui al DPCM 11 febbraio 2014, n. 72";

b) dopo le parole: "ciascuno degli anni 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "in particolare per l'acquisto e l'installazione di apparati di bordo, senza oneri a carico delle imprese di autotrasporto e per ulteriori attività di miglioramento della PLN, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro ciascuno degli anni 2015 e 2016".

c) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: "In tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di UIRNet Spa del progetto redatto dal Promotore di cui alla gara di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Inoltre, al fine di anticipare il tempo di ritorno dell'investimento da parte del Gestore medesimo, attraverso investimenti diretti effettuati dal soggetto attuatore unico, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del soggetto attuatore unico della PLN, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24/12/2012 n. 228, articolo 1, comma 211"».

*Conseguentemente,*

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente: " 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

#### **1.1181 (testo 2) STRADA STATALE N. 372 "TELESINA"**

IL RELATORE

*Dopo il comma 133 è inserito il seguente:*

«133-bis. In relazione all'urgente necessità di realizzare gli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della medesima strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88, la proposta presentata dal soggetto promotore viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del CIPE successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata approvazione della proposta comporta l'annullamento della procedura avviata e la revoca del soggetto promotore e non determina alcun diritto in capo al medesimo con riguardo alle prestazioni e alle attività già svolte. In tal caso le funzioni di soggetto aggiudicatore sono rimesse all'ANAS S.p.A., che sottopone al CIPE un progetto di adeguamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del collegamento viario, nel limite delle risorse già assegnate e disponibili a legislazione vigente.»

#### **1.9900 CREDITO DI IMPOSTA PER I CONTRIBUENTI IRAP SENZA LAVORATORI DIPENDENTI**

IL RELATORE

*Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

"16- bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazioni della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997";

*Conseguentemente,*

- al medesimo articolo 1, al comma 44, dopo la lettera c), numero 5), è aggiunta la seguente:

"d) 1 redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente e assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro."

- All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente. "66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 32,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 28,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 27,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. La medesima autorizzazione di spesa è incrementata di 45,1 milioni di euro per l'anno 2016.

#### **1.9901 CREDITO DI IMPOSTA PER CASSE PREVIDENZIALI E FONDI PENSIONE PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI**

## IL RELATORE

*Dopo il comma 80 sono aggiunti i seguenti:*

"80-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successiva a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-*quinquies*. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 80-*bis*. Il credito d'imposta che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 80-*quinquies*. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80-*quater*. Con il decreto di cui al comma 80-*bis*, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 80-*quinquies* e al relativo monitoraggio.

80-*quinquies*. Per l'attuazione dei commi da 80-*bis* a 80-*quater* è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

80-*sexies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016."

IL RELATORE

*Dopo il comma 132, inserire il seguente:*

«132-bis. E' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24 e alla legge 23 settembre, n. 379.».

*Conseguentemente,*

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

## **2.7 (testo 2) ZONE FRANCHE URBANE**

IL RELATORE

Alla tabella E - Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, Ministero dello sviluppo economico alla voce Decreto legge 66 del 2014 art. 22-bis comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, Risorse destinate alle zone franche urbane (Settore n. 2), Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7350)

*apportare le seguenti modifiche:*

## **2.60 (testo 2) Te.T.Ra.**

IL RELATORE

*Dopo il comma 221, inserire il seguente:*

"221-bis. Dopo il comma 12, dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inserire il seguente comma: «12-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 41 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., è rilasciato da CONSIP S.p.A., che si pronuncia non oltre 45 giorni dalla richiesta. Il termine è sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.»".

## **2.9900 PATRONATI**

IL RELATORE

*a) Il comma 63 è sostituito dal seguente:*

"63. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152

del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,207 per cento."

*b) Al comma 64 apportare le seguenti modificazioni:*

1) Alla lettera c) capoverso "Art. 10" lett. a) aggiungere dopo le parole: "sicurezza del lavoro;" le seguenti: ". Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività verrà approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronati ed i Ministeri competenti per materia, da emanarsi entro il 30 giugno 2015;"

2) Alla lettera e) capoverso *c-bis*) le parole "2,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per cento";  
*Conseguentemente,*

All'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente: "66-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

## **2.9901 RIDUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO**

IL RELATORE

*Al comma 67, le parole "di 238 milioni di euro per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di 208 milioni di euro per l'anno 2015".*

## **2.9902 CENTRO NAZIONALE DI AEROTERAPIA ONCOLOGICA (CNAO)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 263, sono inseriti i seguenti:*

"263-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata "adroterapia" è autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015» a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a favore del Centro Nazionale di Aeroterapia Oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. Ai fini della concessione del predetto contributo» il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli Investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro, nonché la relazione, asseverata dal Collegio dei revisori dei conti, di quelli già effettuati per i medesimi scopi, Il contributo è erogato previa approvazione del predetto piano e della predetta relazione da parte del Ministero della salute, con separata indicazione dagli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme è effettuata per stato di avanzamento lavori".

263-*ter*. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO è integrata con un membro nominato dal Ministro della salute la cui partecipazione al Consiglio non dà luogo all'attribuzione di indennità o a compensi comunque denominati. Lo statuto del CNAO è conseguentemente adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

**Sono state approvate le proposte:** 3.4109/18, 1.520-bis, 1.935 (testo 4), 1.546, 1.1047 (testo 2), 1.1226 (testo 2), 1.1288, 1.344, 1.923 (testo 2), 2.9903, 3.4106/3 (testo 2), 3.63 (testo 2), 1.4000, 1.7000, 1.8000, 1.9000, 1.9100/3, 1.9100 (come subemendato), 1.9200, 1.9201, 1.9202/3, 1.9202 (come subemendato), 1.9203, 1.9205, 1.9207, 1.5001, 1.9208, 1.9209, 1.9210, 1.9211, 2.9800, 2.9801, 2.3000, 2.4000, 2.9802, 2.9803/1, 2.9803 (come subemendato), 2.9804, 2.9904, 2.9805, 2.5000, 2.6000, 2.9807, 2.9808, 2.7000, 2.9809/2 (testo 2), 2.9809 (come subemendato), 2.9000, 2.9813, 2.9200, 2.9600, 2.9814, 2.9300, 2.9400, 2.9700, 2.9817, 2.9818/4, 2.9818 (come subemendato), 2.9820, 3.4102, 3.4103, 3.4105, 3.4106, 3.4107, 3.4108, 3.4109, 3.4110, 3.4111, 3.4112, 3.4113, 3.4114, 3.4115, 3.Tab.B.100, 3.3000

**1.546 FINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE PESCA MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI, D'ALÌ, URAS, RUTA, BERTUZZI, ORRÙ**

*Dopo il comma 83 inserire il seguente:*

«83-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui al comma 83, una somma di 30 milioni di euro è riservata al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca per l'anno 2015.»

**1.1288 ISTITUTO PER LO SVILUPPO AGRO ALIMENTARE SPA (ISA)**

**DI BIAGIO, RUTA**

*Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:*

«144. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:

"132. L'Istituto per lo sviluppo agro alimentare Spa (ISA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica – dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea".

145. La legge 19 dicembre n. 1983, n. 700, è abrogata All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

**1.344 DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

TOMASELLI, LAI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente: «42-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 2.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 15.000.000.

**1.923 (testo 2) SCUOLE SARDEGNA DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2013**

URAS

*Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:*

«113-bis. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", apportare le modifiche:*

2015 CP: -5.000.000

2015 CS: -5.000.000

**1.4000 ESIBIZIONE DURC IN CORSO DI VALIDITÀ PER PAGAMENTO DEI CREDITI CERTIFICATI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente:

"7-*quinquies*. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-*bis* del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario."».

**1.7000 STRUTTURE E APPLICATIVI INFORMATICI PER LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:*

«131-bis. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato

di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1 e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'articolo 1, comma 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2016: - 2.000.000;

2017: - 4.000.000.

*alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 20.000.000;

2017: - 15.000.000.

#### **1.8000 INCREMENTO FONDO FAMIGLIA PER ESIGENZE DI NATURA ALIMENTARE**

IL GOVERNO

*Al comma 101, secondo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro».*

#### **1.9000 CINQUE PER MILLE**

IL GOVERNO

*Al comma 115, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, e di recupero delle stesse per violazione degli obblighi di rendicontazione, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione sullo stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».*

#### **1.9100 RIDUZIONE ONERI SU RETI ELETTRICHE DI SERVIZIO ALLE FERROVIE**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 133, inserire il seguente:*

*«133-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della loro funzionalità alla medesima rete di trasmissione nazionale:*

*a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del*

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1<sup>o</sup> giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito. Entro i successivi 60 giorni dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti;

*b)* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fornisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessarie alle determinazioni della medesima Autorità. Nei successivi 30 giorni la medesima Autorità definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera *a)*. Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce il "capitale investito netto riconosciuto" senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera *a)*. Il valore del "capitale investito netto riconosciuto" così determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione;

*c)* le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla lettera *a)*, limitatamente al valore dei contributi pubblici di cui alla lettera *b)*, sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Il regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione di cui alla lettera *a)*».

### **1.9100/3 CESSIONE RETE ELETTRICA FS A TERNA**

#### IL RELATORE

Alla lettera *b)* alla fine del secondo periodo, dopo le parole "di cui alla lettera *a)*," aggiungere le seguenti parole: ", anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazione al Ministero dello sviluppo".

### **1.9200 STANZIAMENTO CASALE MONFERRATO E NAPOLI-BAGNOLI**

#### IL GOVERNO

*Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:*

«42-*bis*. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, di cui 25 milioni annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

42-*ter*. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 42-*bis* da trasferire a ciascun beneficiario.

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:  
dopo il comma 66, inserire il seguente:

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017».

#### **1.9201 SICUREZZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AVENTI SEDE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PALERMO**

IL GOVERNO

Dopo il comma 82, inserire i seguenti:

«82-bis. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.

82-ter. il decreto di cui al comma 82-bis, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto è individuato il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.

82-quater. Il commissario nominato ai sensi del comma 82-ter monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzano le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter; 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.

82-quinquies. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 82-bis si applica il decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

82-sexies. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 82-quater e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 82-bis, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario sono altresì attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 82-bis del presente articolo contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli

interventi di cui al comma 82-bis costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

82-septies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il Commissario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte ai sensi del comma 82-octies.

82-octies. Il decreto di cui al comma 82-bis individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

82-novies. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario.

82-decies. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 82-bis al 82-novies è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **1.9202/3 RIPRISTINO AMBIENTALE NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE**

IL RELATORE

All'emendamento 1.9202, dopo il comma 89-ter, aggiungere il seguente:

«89-quater. Dopo l'articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

**"Articolo 306-bis.**

(Determinazione delle misure per il ripristino ambientale nei Siti di Interesse Nazionale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare una transazione con la società Syndial s.p.a. per la bonifica e la riparazione del danno ambientale nel Sito inquinato di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione e gli enti territoriali interessati individuano con il soggetto privato un piano di misure complementari e compensative di riparazione del danno ambientale comprensive anche di misure di valorizzazione e di sviluppo economico sociale, ad integrazione del progetto operativo di bonifica (P.O.B.). Tale piano, predisposto in conformità all'Allegato 3 alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce una proposta vincolante sulla quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce il preventivo parere dell'Avvocatura generale dello Stato. L'attuazione delle misure previste nel Piano approvato e l'individuazione del soggetto a cui sono conferite le funzioni di coordinamento sono disciplinate con Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione e gli Enti locali interessati dall'inquinamento e il soggetto obbligato alla riparazione del danno.

3. I costi per l'attuazione del Piano di cui al comma 2 sono a carico del soggetto obbligato alla riparazione del danno"».

#### **1.9202 ESTENSIONE PRESTAZIONI FONDO VITTIME AMIANTO**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 89 aggiungere i seguenti:*

«89-bis. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambiente comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

89-ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018».

#### **1.9203 INCENTIVI ASSUNZIONE LAVORATORI AGRICOLI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:*

«90-bis. Con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 90 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 90-ter, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

90-ter. L'incentivo di cui al comma 90-bis è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 90-bis è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in

considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente:*

1) *alla Tabella A, voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000.000;

2016: – 100.000;

2017: – 6.300.000.

2) *alla Tabella E, Missione:* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma:* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale *voce:* Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2016:

CP: – 14.900.000;

CS: – 14.900.000;

2017:

CP: – 8.700.000;

CS: – 8.700.000;

2018 e successivi:

CP: – 4.700.000;

CS: – 4.700.000.

#### **1.9205 CONTRIBUTO ASI SKYMED**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 105, inserire il seguente:*

«105-bis. Per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento è, autorizzato il contributo all'ASI di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017».

#### **1.9207 ESTENSIONE CITTADINI EXTRACOMUNITARI CARTA ACQUISTI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 117, inserire il seguente:*

«117-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-leggi 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il

contratto con il Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15».

#### **1.5001 VITTIME DEL TERRORISMO**

IL RELATORE

*Dopo il comma 119 inserire i seguenti:*

"119-bis Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

119-ter Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente: «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

119-quater All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

119-quinquies Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 119-bis, 119-ter e 119-quater è autorizzata la spesa massima di 1,5 milioni di euro per anno a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

#### **1.9208 INCREMENTO FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 119, inserire i seguenti:*

«119-bis. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

119-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 119-bis pari a 20 milioni di euro a decorrere all'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **1.9209 FONDAZIONE AUSCHWITZ**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 119, inserire il seguente:*

«119-bis. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del Fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato a determinare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000.

### **1.9210 ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGICO**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 123, inserire il seguente:*

«123-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

*Conseguentemente,*

– *All'articolo 2, comma 20, Allegato 6, sopprimere la voce: «Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia».*

– *All'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

### **1.9211 COMITATO PARAOLIMPICO NAZIONALE**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 132, inserire il seguente:*

«132-bis. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 7.000.000;

2016: – 7.000.000;

2017: – 7.000.000.

### **2.9800 SBLOCCA ITALIA ETHAD**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 28, comma 8-bis, secondo periodo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "rilascia" è sostituita dalle

seguenti: "può rilasciare" e le parole: " nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo,"».

## **2.9801 SISTEMA ESTIMATIVO CATASTO FABBRICATI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si applica secondo le istruzioni della circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"».

13-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13-bis, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012».

## **2.3000 POSTE - RIDUZIONE ONERI SERVIZIO UNIVERSALE POSTALE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E RECAPITO**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-bis. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di programma di cui al comma 40 lettera b), in attuazione della normativa comunitaria, ferme restando le competenze dell'Autorità di Regolamentazione, potrà prevedere l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.

42-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

"f-bis. invii di posta prioritaria: servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;

f-ter. invii di corrispondenza ordinaria: servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuarsi entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;"

42-quater. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad adottare modalità operative di esecuzione del servizio universale tali da garantire l'ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualità propri di ciascuno dei servizi.

42-*quinquies*. Tenuto conto della necessità ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali e di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze legate all'offerta e qualità del servizio stesso in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili come definite alla lettera *b*) del comma 40 del presente articolo, provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del servizio universale, entro 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico».

#### **2.4000 POSTE - ATTRIBUZIONE RISORSE PER CAUSA CON UE**

##### IL GOVERNO

*Dopo il comma 42, inserire i seguenti:*

«42-*bis*. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A.

42-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 42-*bis*, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

*a*) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

*b*) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

*c*) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

42-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 42-*ter*, lettera *a*), pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

42-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 42-*bis* a 42-*quater* entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

#### **2.9802 CANONE RAI**

##### IL GOVERNO

*Dopo il comma 50, inserire il seguente:*

«50-bis. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, da stabilirsi ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non può superare quella fissata per l'anno 2014.».

### **3.4109/18 FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI PER TERRITORI DELLA REGIONE SARDEGNA COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2013**

IL RELATORE

All'emendamento 3.4109, sostituire il capoverso "55-quater", con i seguenti:

"55-quater. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per l'anno 2015 di cui 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per ripresa economica dei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

55-quater.1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2015."

### **1.520-bis PIANI DI GESTIONE ESUBERO PERSONALE E RIFINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA**

IL RELATORE

All'articolo 1, dopo il comma 84, è aggiunto il seguente:

"84-bis. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 ottobre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### **1.935 (testo 4) SETTORE ARMIERO SPORTIVO-VENATORIO**

IL RELATORE

*Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:*

"114-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida per la definizione di un Protocollo d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero sportivo-venatorio sul territorio nazionale, con l'obiettivo di semplificare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali, i procedimenti amministrativi in materia di esportazione di armi, anche allo scopo di rafforzare la competitività del settore. Le misure di semplificazione possono ricomprendere iniziative pilota per la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente. A tal fine, al predetto Protocollo si applicano le disposizioni in materia di partenariato, di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Dall'attuazione del predetto Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1.1047 (testo 2) SKA - SQUARE KILOMETER ARRAY E CTA - Cherenkov Telescope Array)**

CONTE

Dopo il comma 123 aggiungere il seguente:

"123 bis. Ai fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti di altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA - Square Kilometer Array) e dall'astronomia a raggi gamma (CTA - Cherenkov Telescope Array) è autorizzata la spesa di 10milioni di euro per il 2015 e di 10 milioni rispettivamente per gli anni 2016 e 2017 a favore dell'INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica.

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: - 10.000.000;

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000.

**1.1226 (testo 2) CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO**

IL RELATORE

All'articolo 1, dopo il comma 140, inserire il seguente:

140-bis. Per il sostegno alle azioni delle camere di commercio italiane all'estero è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

All'onere si provvede quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2015 mediante utilizzo mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e quanto ad euro 2.000.000 per per l'anno 2016 e per l'anno 2017 mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**2.9803 AGENZIA DIGITALE ITALIANA + SOGEI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 53 inserire il seguente:*

«53-bis. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana e rafforzare il supporto all'amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012; n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "che svolgerà" a "il Ministero" sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: "Sogei S.p.A.", sono aggiunte le seguenti: "che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza

pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 Giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie Fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività di Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte di Sogei. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e Sogei S.p.A.. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A, dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse"».

#### **2.9803/1 LUOGHI DELLA MEMORIA DELLA LOTTA AL NAZIFASCISMO, DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.9803, dopo il comma 53-bis, aggiungere il seguente:*

«Le risorse finanziarie di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, non impegnate alla data del 31 dicembre 2014, sono destinate a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».

#### **2.9804 SOCIETA' ITALIA LAVORO SPA**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 68, inserire il seguente:*

«68-bis. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa con un contributo di 12 milioni di euro.

68-bis. Agli oneri derivanti dal comma 68-bis pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **2.5000 ARMI DA SPARO AD USO SCENICO - DIFFERIMENTO TERMINI PER VERIFICA AL BANCO NAZIONALE DI PROVA**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 75, inserire il seguente:*

«75-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2015"».

#### **2.6000 COMPRESORIO BAGNOLI - CAROGLIO - RIPERIMETRAZIONE DELL'AREA**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 103, inserire il seguente:*

«103-bis. All'articolo 33, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: "ai sensi" fino a: "ottobre 2001", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2014"».

#### **2.9807 CONTI CORRENTI TESORERIA CENTRALE (CDP-POSTE-REGIONE ABRUZZO)**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 135 è inserito il seguente:*

«135-bis. I conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, fatto salvo il riconoscimento a carico del bilancio dello Stato degli interessi sui conti individuati nell'allegato ... alla presente legge, sulla base dei parametri stabiliti dalle disposizioni che regolano i singoli conti».

Allegato...

Numero conto	Soggetto percipiente
29814	Cassa depositi e prestiti - Gestione separata
20137	Poste Italiane S.p.A. - Bancoposta (conti correnti soggetti privati)
20131	Poste Italiane s.p.a. – BancopoSta (conti correnti soggetti pubblici)
25046	Regione Abruzzo – Programma IPA

#### **2.9808 TRATTAMENTO INVESTIMENTI FINANZIARI CAMERE DI COMMERCIO**

IL GOVERNO

*Alla fine del comma 139 dell'articolo 2, sono aggiunti i seguenti periodi:* «Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani. Le camere di commercio possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti

finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 30 aprile 2015 sia inferiore al prezzo di acquisto».

## 2.7000 FONDO GARANZIA STATO PAGAMENTI DEBITI - PLAFOND UTILIZZABILE PER PIÙ ANNUALITÀ

IL GOVERNO

Dopo il comma 140 inserire i seguenti:

«140-bis. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale".

140-ter. La disposizione di cui al comma 140-bis entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.».

## 2.9809 ACCORDO STATO-REGIONE TRENINO ALTO ADIGE E PROVINCIA BOLZANO E CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA

IL GOVERNO

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 143, la tabella è sostituita dalla seguente:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2017	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anno 2018
Valle d'Aosta	10.000,00	10.000,00
Provincia Autonoma di Bolzano	-	25.000,00
Provincia Autonoma di Trento	-	21.000,00
Friuli-Venezia Giulia	87.000,00	87.000,00
Sicilia	273.000,00	273.000,00
Sardegna	97.000,00	97.000,00
Totale Autonomie speciali	467.000,00	513.000,00

b) il comma 145 è soppresso;

c) dopo il comma 149 aggiungere i seguenti:

«149-bis. Le disposizioni recate dai commi da 149-ter a 149-novies sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai commi da 149-quater a 149-novies entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

149-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 69, comma 2, lettera b) le parole: "i due decimi" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";

b. all'articolo 73, comma 1-bis, è aggiunto il seguente periodo: "Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi,

agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni";

c. all'articolo 75, comma 1, lettera d) le parole: "i sette decimi" sono sostituite con le parole: "gli otto decimi";

d. All'articolo 75-*bis*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-*bis* del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268".

e. l'articolo 79 è così modificato:

1) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Il sistema territoriale regionale integrato – costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3 concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale".

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica stabiliti nei confronti dei medesimi enti. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti".

3) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei confronti della regione e delle province non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle

finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie ivi individuate, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle Amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243".

4) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni – ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano – è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle Pubbliche Amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. Il contributo così rideterminato è ripartito tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio, di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'Istat nell'ultima rilevazione disponibile".

6. A decorrere dall'anno 2016 la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applica il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, Capo X del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

9. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

10. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto 118 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.»

*149-quater.* Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di stabilità interno di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 32 milioni di euro per l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in -65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in -78,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

*149-quinquies.* Non si applica alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

*149-sexies.* il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione Trentino Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

*149-septies.* L'ammontare delle quote di gettito delle «accise sugli altri prodotti energetici» di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed eventualmente sulla base di ogni utile documentazione fornita dalle province.

*149-octies.* Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono restituite alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'importo di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

*149-novies.* La provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni».

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e di 35 milioni di euro per l'anno 2018».

**2.9809/2 (testo 2) ACCORDO STATO-REGIONE TRENINO ALTO ADIGE E PROVINCIA BOLZANO E CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 2.9809, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), punto 1), sopprimere le seguenti parole: «e derivanti dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale»;

2) alla lettera c), capoverso «149-ter», lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*"3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi del presente articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'Economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti".*

3) alla lettera c), capo verso «149-ter», lettera e), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

*"4. Nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.*

*4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni sono posti in capo alla Regione. Il contributo delle Province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma n. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo".*

4) alla lettera c), capoverso "149-ter", lettera e), punto 4), al capoverso "5.", all'inizio del secondo periodo, sostituire le parole: "Il contributo così rideterminato è ripartito", con le seguenti: "La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita";

6) alla lettera c), capoverso «149-sexies», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 2022», con le seguenti: «al 2017».

## **2.9000 PAREGGIO DEL BILANCIO REGIONI E INCLUSIONE ROYALTIES TRA LE VOCI RILEVANTI AI FINI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

IL GOVERNO

Al comma 167, dopo le parole: «del fondo di cassa al 1º gennaio 2015» sono inserite le seguenti: «tenendo anche conto delle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,».

## **2.9813 ESCLUSIONE SPESE DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE PER EDILIZIA SCOLASTICA DAL PATTO DI STABILITÀ**

IL GOVERNO

Dopo il comma 168, è aggiunto il seguente:

«168-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 14-ter è inserito il seguente: "14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 1º marzo 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 69, sostituire le parole: «di 35 milioni di euro per il 2015», con le seguenti: «di 85 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016».

## **2.9200 RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEGLI ENTI LOCALI SU PROPOSTA DI ANCI E UPI**

IL GOVERNO

Alla lettera e) del comma 185 dell'articolo 2, prima delle parole: «entro il 31 gennaio 2015» sono inserite le seguenti: «, su proposta dell'ANCI e dell'UPI,».

## **2.9600 PATTO DI STABILITÀ PER ENTI LOCALI A SEGUITO DI FUSIONE**

IL GOVERNO

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 194, l'alinea a) è sostituita dalla seguente:

«a) è aggiunto, infine, il seguente periodo "il presente comma non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.".»;

dopo il comma 194 inserire il seguente:

«194-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 194, l'alinea b), pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.».

#### **2.9814 ELECTION DAY**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. Ai fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa, all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole: "e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio"».

#### **2.9300 RECEPIMENTO ACCORDO STATO REGIONE FVG - OBIETTIVI FINANZA PUBBLICA**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 201, inserire i seguenti:*

«1. Le disposizioni recate dal presente articolo, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente legge.

2. il contributo, in termini di saldo netto da finanziare dovuto dalla regione Friuli Venezia Giulia in relazione all'attuazione del federalismo fiscale previsto all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quantificato in 370 milioni di euro annui dal 2011 al 2017 è sostituito da un contributo finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, a 260 milioni di euro per l'anno 2015 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

3. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al netto del credito vantato dalla regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al precedente comma 151, lettera a), è rideterminato per gli anni dal 2011 al 2017 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni di euro nel 2016 e 350 milioni di euro nel 2017. I predetti pagamenti sono effettuati mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro la data prevista nell'accordo di cui al comma 1.

4. Il contributo in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è pari a 220 milioni di euro nell'esercizio 2014, 270 milioni di euro nell'esercizio 2015, 260 milioni di euro nell'esercizio 2016 e 270 milioni di euro nell'esercizio 2017. Il predetto contributo è finalizzato alla sostenibilità del debito pubblico.

5. In caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini indicati al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'Agenzia. delle entrate per le somme introitate dalla regione per il tramite della Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate.

6. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della

regione Friuli Venezia Giulia, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Friuli Venezia Giulia di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e al comma 155 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è determinato in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni di euro per l'anno 2017. Gli obiettivi di cui al precedente periodo sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del Patto della salute. Dagli stessi sono escluse le spese previste dall'accordo di cui al comma 1. I predetti obiettivi per gli anni dal 2015 al 2017 possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 30 giugno di ciascun anno l'obiettivo rideterminato.

7. Negli anni dal 2014 al 2017 non si applica alla regione Friuli Venezia Giulia quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Gli obiettivi degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2017 sono complessivamente determinati in base alla normativa nazionale secondo le modalità stabilite nell'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in data 23 ottobre 2014. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro il 28 febbraio di ogni anno l'importo dell'obiettivo determinato. Tale importo può essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche normative statali sopravvenute che comportino una rideterminazione degli obiettivi fissati per gli enti locali del territorio nazionale. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, laddove necessario, comunica alla regione Friuli Venezia Giulia entro trenta giorni dall'approvazione della normativa statale che prevede le modifiche alla normativa sul patto di stabilità interno, l'obiettivo rideterminato.

9, Gli obiettivi di cui al comma 6 sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica previsto ai commi 143 e 144 della presente legge.

10. Agli enti locali della regione si applicano le esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno previste dalle disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresì, escluse dal patto di stabilità interno le somme restituite dagli enti locali alla regione.

11. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare i predetti contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali per far fronte alle esigenze di finanza pubblica.

12. Gli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **2.9400 MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 201, inserire il seguente*

«1. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. Le risorse di cui al presente comma sono determinate annualmente dalla legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009».

## **2.9700 CONTRIBUTO 100 MILIONI ALLE REGIONI PER OPERAZIONI INDEBITAMENTO 2015**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 215 è inserito il seguente:*

«215-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato regioni, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

## **2.9817 ACQUISTI SOCIETÀ EXPO 2015**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 221, inserire il seguente:*

«221-*bis*. All'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La società *Expo 2015 S.p.A.* può altresì richiedere a Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 e del comma 9, dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013. A tal fine Consip S.p.A. si potrà anche avvalere dell'elenco dei prezzi pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 66 del 2014».

## **2.9818/4**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.9818, apportare le seguenti modifiche:*

*a)* al comma 223-*bis* lettera *a*), sopprimere la parola: «esistenti»;

*b)* sostituire il comma 223-*ter* con il seguente:

«223-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 33, come modificate dal comma 223-*bis* si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi alla autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) al comma 223-*quater*, sostituire le parole: «di concerto con» con le seguenti: «sentito».

## **2.9818 INCREMENTO GETTITO FISCALE DA ATTIVITÀ CONNESSE PROGETTI COLTIVAZIONE GIACIMENTI IDROCARBURI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:*

«223-*bis*. Al fine di semplificare la realizzazione di opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali, all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1", sono aggiunte le parole: "nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione" e dopo la parola: "autorizzazioni", sono aggiunte le seguenti: "incluse quelle";

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. In caso di mancato raggiungimento delle intese si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 2 produce gli effetti previsti dall'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché quelli di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

223-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 223-*bis*, lettera a), si applicano, su istanza del proponente, solo alle opere rispetto alle quali sia già stato adottato un decreto di compatibilità ambientale.

223-*quater*. L'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito con il seguente:

"Il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone, anche per stralci, un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano, per le attività sulla terra ferma, è adottato previa intesa con la Regione o le Regioni territorialmente interessate agli stralci di cui al primo periodo. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239"».

## **2.9820 DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD REGIONALI**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 263, è inserito il seguente comma:*

«263-*bis*. All'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto nella ripartizione, del costo e del fabbisogno sanitario *standard* regionale, del percorso di miglioramento per il

raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si potrà avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non venga raggiunta l'Intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma"».

### **3.4102 GIOCHI**

IL GOVERNO

*All'articolo 3:*

a) anteporre al comma 20 il seguente:

«20-bis. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente, il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:

a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);

b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui al comma 1. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell'Agenzia;

c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, di disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;

d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta della scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla Questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;

e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;

f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;

g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;

h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;

i) con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

b) nel comma 21:

1) sostituire la alinea con la seguente: "Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 20-bis che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al comma 21, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:";

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al Questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco alla Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il Questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del regio decreto n. 773 del 1931";

3) nella lettera h) il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, nonché il proprietario dell'immobile in cui opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui è il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere la dichiarazione è altresì disposta la chiusura dell'esercizio;";

c) il comma 22 è sostituito dal seguente:

"22. Relativamente alle attività disciplinate nei commi 20-*bis* e 21 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.";

d) il comma 23 è soppresso;

e) sostituire nel comma 24:

1) alla lettera *a*), le parole "di euro 1.500" con le parole: "di euro tremila";

2) alla lettera *b*), le parole "del 3 per cento" con le parole: "del sei per cento", nonché le parole "di euro 1.500" con le parole: "di euro tremila";

f) dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

"26-*bis*. A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera *g*), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulp. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:

*a*) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano alla Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;

*b*) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento direttoriale della Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del Tulp riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;

*c*) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

26-*ter*. In considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno della offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al quindici per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti,

obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.

26-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

26-*quinquies*. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Dette risorse sono accantonate e rese indisponibili e potranno essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro».

### **3.4103 GIOCO DEL LOTTO AUTOMATIZZATO E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI IN QUOTA FISSA**

#### IL GOVERNO

All'articolo 3, dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-*bis*. In vista della scadenza della concessione vigente, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici in quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso la rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, nonché all'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sia a distanza, è affidata in concessione aggiudicata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, ad una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

- a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
- b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;
- c) versamento del prezzo indicato nella offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 30 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, e nella misura residua nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;
- d) facoltà per il concessionario aggiudicato di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;
- f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
- g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);
- h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all'importo dei compensi di cui al comma 26-*ter*, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario 26-*ter*. La commissione di gara

per la procedura di selezione concorrenziale di cui al comma 26-bis, che opera presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale assicura i relativi servizi di segreteria nell'ambito dei suoi ordinari stanziamenti di bilancio, è composta di 5 membri, di cui almeno il presidente e due componenti scelti tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi magistrati o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti tra i dirigenti di livello dirigenziale generale della predetta Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compensi per i componenti della commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole da: «6,1 milioni di euro per l'anno 2015» fino alla fine, con le seguenti: «36,1 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».*

### **3.4105 APPLICAZIONI DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER FINANZIAMENTI EROGATI DIRETTAMENTE DALLO STATO O DALLE REGIONI**

IL GOVERNO

*All'articolo 3, dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:*

«30-bis. La disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 deve intendersi nel senso che l'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto, si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni.

Ferma restando l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata l'opzione di cui all'articolo 17 e non devono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto e all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165».

### **3.4106 TERREMOTO EMILIA-ROMAGNA E SICILIA**

IL GOVERNO

*All'articolo 3, comma 32 aggiungere alla fine il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 30 milioni di euro annui dal 2015 al 2017».

### **3.4106/3 (testo 2) SPESE FINALI PER LA REGIONE MOLISE**

IL RELATORE

*All'emendamento 3.4106, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al primo capoverso, dopo le parole: «dei predetti fondi», inserire le seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in*

termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2015;

b) *Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*"

### **3.4107 2015-CONFERMA LIVELLO MASSIMO DI IMPOSIZIONE TASI + 0,8 IN CASO DI RICONOSCIMENTO DETRAZIONI**

IL GOVERNO

*All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire il seguente:*

«45-bis. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e per il 2015";

b) nel terzo periodo, le parole "Per lo stesso anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli stessi anni 2014 e 2015"».

### **3.4108 IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI TASSAZIONE DA CONSIDERARE COME REGIME FISCALE PRIVILEGIATO**

IL GOVERNO

*All'articolo 3, dopo il comma 45, inserire i seguenti:*

«45-bis. Al comma 4 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "ovvero di altri criteri equivalenti." sono aggiunti i seguenti periodi: "Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014".

45-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

### **3.4109 IMU TERRENI AGRICOLI COMUNI MONTAGNA, RIFINANZIAMENTO FONDO EMERGENZE, PERSONALE ATA, POLIZIA E VVFF**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

«55-bis. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2, dell'articolo 22, del decreto-legge

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

*55-ter.* I Comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione da Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga all'articolo 175 del citato testo unico degli enti locali, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.

*55-quater.* Per l'anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato di 56 milioni di euro.

*55-quinquies.* Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alle effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.

*55-sexies.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

*55-septies.* Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti disposti, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 12 comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati nell'allegato n. 9 alla presente legge, è portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.

*55-octies.* Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 55-*septies* è destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto previsto per l'anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

*55-novies.* Agli oneri derivanti dai commi 55-*quater* e 55-*quinquies* pari, nell'anno 2014, a 120,1 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, punto 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

55-*decies*. I commi da 55-*bis* a 55-*novies* entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge».

**Riduzione stanziamenti di bilancio accantonati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013**

(migliaia di Euro)

...(omissis)

**3.4110 CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LIVELLO DIRIGENZIALE MEF**

IL GOVERNO

Al comma 57, lettera l), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati i conseguenti adeguamenti organizzativi, prevedendo, tra l'altro, il conferimento di un incarico di livello dirigenziale non generale in deroga al limite quantitativo previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, ai divieti ed alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente. Il predetto incarico è conferito su posti individuati nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 130.000;

2016: – 130.000;

2017: – 130.000.

**3.4111 AUMENTO IVA SU PELLETTI DI LEGNO**

IL GOVERNO

Dopo il comma 64, inserire i seguenti:

«64-*bis*. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "compresa la segatura" sono inserite le seguenti: ", esclusi i pellet".

64-*ter*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 96 milioni di euro a decorrere dal 2015».

**3.4112 RIDUZIONE FISPE PER IMPEGNI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI FINALIZZATI AL SETTORE AEROSPAZIALE**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro per l'anno 2015».

*Conseguentemente, all'elenco 3, di cui all'articolo 2, comma 45, alla voce Ministero della difesa programma «1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», sostituire per l'anno 2015 l'importo: «496.889», con l'importo: «296.889».*

**3.4113 INCREMENTO FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella C allegata, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri», Programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri», voce «Ministero dell'economia e delle finanze», legge 230 del 1998, articolo 19, «Fondo nazionale per il Servizio civile», (21.3 – cap. 2185), apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

**3.4114 INCREMENTO RISORSE PER TETRA**

IL GOVERNO

*Dopo comma 66, inserire il seguente:*

«66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di euro 25 milioni annui per gli anni dal 2015 al 2020».

*Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, Programma: Forze di polizia, voce: Ministero dell'interno, Legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 41: TETRA – prosecuzione interventi (3.3 – CAP. 7506), apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2015:

CP: 25.000.000;  
CS: 25.000.000;  
2016:  
CP: 25.000.000;  
CS: 25.000.000;  
2017:  
CP: 25.000.000;  
CS: 25.000.000;  
2018 e anni successivi (anno terminale 2020)  
CP: 75.000.000;

### **3.4115 AMPLIAMENTO TERMINI PER VERIFICA DA PARTE AGENZIA ENTRATE**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:*

«74-bis. All'articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini"».

### **3.Tab.B.100 CONTRIBUTO CHERNOBYL**

IL GOVERNO

*Alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 824.000  
2016: – 2.500.000  
2017: – 2.500.000

*Conseguentemente,*

*Alla tabella E, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, – decreto-legge n. 76 del 2013, art. 11 comma 5: contributo Chernobyl, (3.2 – CAP. 7174), apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2015:  
CP: 824.000;  
CS: 824.000;  
2016:  
CP: 2.500.000;  
CS: 2.500.000;  
2017:  
CP: 2.500.000;  
CS: 2.500.000;  
2018:  
CP: 5.000.000;

CS: 5.000.000.

### **3.3000 ISMEA**

IL GOVERNO

Alla tabella E, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni, Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2018 e anni successivi (anno terminale 2030)

CP: 113.100.000;

CS: 113.100.000.

### **3.63 (testo 2) RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI EDIFICABILI CON PAGAMENTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA RADDOPPIATA**

IL RELATORE

"6-bis. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate."

6-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017."

### **2.9805 AGENZIE DI STAMPA CON RETE DI SERVIZI ESTERI**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 73 con il seguente:*

«A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

### **2.9903 ABRUZZO**

IL RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 158, inserire i seguenti:

"158-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate

dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziato allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

158-ter. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche Amministrazioni nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

158-quater. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma 158-ter in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006, e, infine procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

158-quinquies. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 158-ter, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle materie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

158-sexies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dell'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 158-ter vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 n. 2 del 18 dicembre 2012 è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli Comuni del cratere o il competente Ufficio Speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

158~septies. Inoltre, per l'attuazione delle finalità del protocollo d'intesa del 2.12.2010 e dell'accordo di programma del 14.1.2013 di cui al comma 158~sexies, il Presidente della Regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i Comuni interessati, è autorizzato a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa del 25.10.2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie - ex OPCM 3923/2011, Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila ed i Comuni interessati, per il ripristino ambientale di discariche comunali.

158-ocies. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, decorsi quattro anni dalla concessione del contributo, sulla base dei dati di monitoraggio di cui al DM MEF 29 ottobre 2012, restano comunque destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. Tali somme vengono direttamente trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti per il finanziamento degli interventi sopra richiamati, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

158-nonies. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziare ed i costi effettivi degli interventi, gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni, restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa.

158-decies. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2015, il Comune dell'Aquila, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro, e i Comuni del cratere sismico, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro, sono autorizzati a valere sulle economie accertate dai Titolari dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'OPCM n. 4023 del 23 marzo 2012, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale, all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

158-undecies. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del *cratere* di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, è assegnato un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.",

158-duodecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 158-undecies, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

158-terdecies. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, dal 2015, dall'applicazione della Tasi di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 31 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi,

158-quaterdecies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 158-terdecies, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

**2.9904 ESCLUSIONE DAI PATTO DI STABILITÀ INTERNO, PER L'ANNO 2015, DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI DEI GIORNI 20 E 29 MAGGIO 2012**

IL RELATORE

*All'articolo 2 dopo il comma 195 inserire il seguente:*

"195-bis. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

195-quater. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti Spa ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67 septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma è differito senza applicazione di sanzioni e interessi al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolamenti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno

2017, si provvede con le risorse alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, che sono corrispondentemente versate all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.

195-quinquies. All'articolo 1, comma 356 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole "all'anno immediatamente successivo" sono sostituite da "al secondo anno immediatamente successivo" e le parole "5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti "12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2 comma 6 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalle legge 1 agosto 2012 n.

All'articolo 3, dopo il comma 31 inserire i seguenti:

«31-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2015".

31-ter. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari, la Regione Emilia Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto all'esenzione di cui al comma 31-bis.

31-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 31-bis, pari a 13,1 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*La redazione del dossier è a cura di Silvia Di Gennaro (int. 3784 e-mail [legislativopd@senato.it](mailto:legislativopd@senato.it))*

Direttore dell'Ufficio Legislativo: Marcella Lucidi (int. 5978)